

ORIGINALE

COPIA



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 30/04/2016

OGGETTO:	Approvazione aliquote TASI anno 2016
-----------------	---

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 21,00 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1. STELLIFERI Eugenio	X	
2. CRISTOFORI Nazzareno	X	
3. BRUNETTI Donato	X	
4. OLMATI Simone	X	
5. RICCI Roberto	X	
6. NUSTRIANI Emiliano		X
7. CRESCINI Fiorella	X	
8. LUCARELLI Michele	X	
9. MENESCHINCHERI Emilio		X
10. PONTUALE Alessandro	X	
11. CUZZOLI Alessandro		X
12. GENTILUCCI Enrico		X
13. GIORGI Arcangelo		X

Presiede il SINDACO EUGENIO STELLIFERI.

Assiste alla seduta il vice segretario comunale Dott. Fabio Ceccarini

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 Consiglieri dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per quello che concerne il tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare
- complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale della IUC, approvato con propria deliberazione n. 13 del 07.09.2014 contenente anche le norme relative all'applicazione della TASI, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

CONSIDERATO inoltre che:

- la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni
- dell'imposta IUC con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore,, con esclusione delle abitazioni accatastate in categorie A1/A8/A9, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione concessa in comodato e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC e di meglio specificare l'ambito di applicazione delle aliquote;
- l'art. 1 comma 26 della legge di Stabilità 2016 prevede per l'anno 2016 la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, concernente il differimento dei termini al 30 aprile per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2016 degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

ACQUISITO alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 1 (uno: Pontuale), su n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti verificati dal Sindaco

D E L I B E R A

1) Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote, vigenti nell'anno 2015, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come componente della IUC:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (per le non esenti)	1,90 ‰
Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	(unovirgolanovantapermille)
Aree fabbricabili	0,00 ‰ (zeropermille)
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00 ‰ (zeropermille)
Altri immobili con categoria catastale diversa da quella da quella ad uso abitativo	0,00 ‰ (zeropermille)

2) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di procedere

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 0 (zero), contrari n. 1 (uno: Pontuale), su n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti verificati dal Sindaco

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio

F.to Rag. Giuseppina Bruziches

IL FUNZIONARIO
del Servizio Ragioneria

Rag. Giuseppina Bruziches

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del D. Lgs 267/2000.

IL RAGIONIERE COMUNALE
Giuseppina Bruziches

.....

Per copia conforme all'originale.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Vacca

.....

ATTESTO CHE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al n. **411** per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal **16/05/2016** ai sensi dell'art 124, comma 1° del D. Lgs 267/2000
Lì 16/05/2016

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Ceccarini

.....

La presente Deliberazione è:

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Divenuta esecutiva il

Decorsi 30 gg dalla data di ricevimento del CO.RE.CO senza rilievi (art. 134 comma 1 del D. Lgs 267/2000).

A seguito pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000).

Approvato e sottoscritto.

Caprarola, lì 30/04/2016

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Ceccarini

IL SINDACO
F.to Eugenio Stelliferi